PDF Eraser Free
N. R.G. 2025/16558-1

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Manuela Comodi Presidente
dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice est.
dott.ssa Alessandro Donato Pesce Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento promosso da
, nato a (Egitto) il , **CUI** , rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Vigliotti del foro di Busto Arsizio, presso il cui studio in Gallarate G.B. Trombini, n. 3, è elettivamente domiciliato

RICORRENTE

contro

C.T. PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROT. INT. MILANO C/O PREFETTURA UTG

MINISTERO DELL'INTERNO

resistenti

E con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO

OGGETTO: Istanza di sospensiva del provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano –ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza (Paese sicuro).

Con provvedimento emesso in data 16/4/2025, notificato il 24/4/2025, la Commissione territoriale di Milano, adottava nei confronti del ricorrente la procedura accelerata di cui all'art. 28-*bis* co. 2 lett. c) d.lgs. n. 25/2008 sul presupposto della sua provenienza da un Paese designato di origine sicura ai sensi dell'art. 2-*bis* (nella specie, Egitto) e sentito lo stesso in data 14/4/2025, ha dichiarato manifestamente infondata la sua domanda ai sensi dell'art. 28-*ter* co. 1 lett. b) d. lgs. n. 25/2008.

PDF Eraser Free
Avverso tale decreto la difesa del ricorrente ha presentato tempestivo ricorso in data 29/4/2025[1] e in pari data ha depositato contestualmente al ricorso istanza - di sospensione degli effetti del provvedimento decisorio emesso dalla competente Commissione Territoriale (di seguito C.T.), con il quale è stata rigettata per manifesta infondatezza la domanda di protezione internazionale proposta dalla persona ricorrente sussistendo le gravi e circostanziate ragioni di cui agli artt. 35 bis commi 3 e 4 d. lgs. n. 25/2008. La difesa ha sollevato numerose eccezioni, tra le quali l'inserimento dell'Egitto nella lista dei Paesi sicuri e il mancato rispetto dei termini per la procedura accelerata. Nello specifico, la difesa ha motivato sostenendo nel ricorso che:

-il **3 marzo 2025**, prenotava l'appuntamento dell'11 aprile 2025 presso la Questura di Milano per presentare la richiesta di protezione internazionale (doc. 3) e dove, contestualmente, compilava il modulo relativo agli indirizzi per la notifica degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, ottenendo altresì la guida pratica per richiedenti protezione internazionale (doc. 4,5);

- in data **11 aprile 2025**, il sig. ha formalizzato la domanda compilando il modello C3 (doc. 1), ed è poi stato invitato a presentarsi il giorno **14/4/2025** dinnanzi alla Commissione territoriale per l'espletamento dell'audizione amministrativa (doc. 2);

- il **12 aprile 2025**, il ricorrente in particolare, si recava presso la Questura di Milano, Ufficio Immigrazione, IV Sezione Rifugiati, dove gli veniva ritirato il passaporto "*poiché richiedente protezione internazionale nel Territorio Nazionale*"

La difesa ha, quindi, eccepito la violazione dei termini della procedura accelerata, non essendo stati rispettati con decorrenza dalla manifestazione di volontà di presentare la domanda di asilo, fin dal 3 marzo 2025, quando la Questura di Milano ha proceduto a ritirare il passaporto.

La difesa ha quindi dedotto, quale conseguenza diretta di tali violazioni, l'esistenza di una procedura ordinaria e, dunque, la sospensione ex lege dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, richiamando la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 11399/2024.

§ Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per **addivenire ad una declaratoria di sospensione ex lege ai sensi dell'art. 35 bis comma 3 d. lgs. n. 25/2008.**

Invero, in tema di procedure accelerate, la Suprema Corte, anche nella sua massima composizione, ha affermato che nel caso in cui la procedura accelerata prevista dall'art. 28-*bis* del D. Lgs. 25 del 2008, pur se originariamente adottata, non sia rispettata, dovrà intendersi ripristinata la procedura ordinaria.

Ne consegue che, in siffatta ipotesi, da un lato, i termini per impugnare il provvedimento negativo non sono quelli dimidiati previsti per la procedura accelerata bensì quelli ordinari (trenta giorni ovvero sessanta, qualora la persona ricorrente risieda all'estero); dall'altro lato, il provvedimento impugnato dovrà intendersi sospeso *ex lege*, come nei casi ordinari *(Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 23021 del 15 settembre, 2020, S.S.S.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 6745 del 18 novembre 2020, C.S.; Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 30515 del 11 ottobre 2023, G.S.; Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 11399 del 30 gennaio 2024).*

Ciò in quanto, come ben spiegato dalla S.C. a Sezioni Unite, "*Il principio di sospensione automatica del provvedimento della Commissione è espressione del*

[1] Ferme restando le considerazioni in ordine alla correttezza della procedura adottata dalla Commissione territoriale.

PDF Eraser Free
principio di effettività della tutela. Si tratta di un principio generale dell'ordinamento unionale che trova positive affermazioni negli artt. 6 e 13 CEDU, nell'art. 47 della carta dei Diritti fondamentali UE e, con riferimento alla materia della protezione internazionale, nell'art. 46 della Direttiva 2013/32/UE. Il principio si traduce, in concreto, nel diritto di difesa, di parità delle armi processuali, di ricorso al giudice, nel diritto complessivo ad un giusto processo.".

Inoltre, è la stessa *ratio* delle procedure accelerate a suggerire il ripristino della procedura ordinaria nei casi in cui i termini previsti per tali procedure non siano rispettati dalla competente C.T.

Appare, allora, chiaro che – come conclude la S.C. a Sezioni Unite – "*Deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e* ***rigorosamente osservata*** *la* ***procedura accelerata****, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così "manifesta", occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale*".

Al riguardo, inoltre, la Corte di Cassazione, in una recentissima ordinanza (Prima presidente dott.ssa Cassano, ordinanza del 10.7.2025 n. 10081) nel richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite n. 11399/2024, ha ribadito che vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la Commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata, utilizzabile nell'ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione, altrimenti se la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale, principio quindi valido non solo per le ipotesi di procedura accelerata adottata nel caso di richiedenti provenienti da Paese sicuro, ma anche in tutte le altre ipotesi contemplate dagli artt. 28 bis/28 ter d. lgs. n. 25/2008.

§ Tanto premesso, nel caso di specie <u>i termini non risultano rispettati</u>.

Invero, va considerato che la CT ha avvisato il ricorrente in sede di audizione che la sua domanda sarebbe stata esaminata alla luce della normativa in tema di procedure accelerate in quanto proveniente da un Paese inserito nella lista dei c.d. Paesi sicuri (art. 28 ter d. lgs. n. 25/2008) (si vedano gli avvisi a pag. 2-3 del verbale di audizione in atti).

Occorre quindi **verificare il rispetto dei termini** previsti per le procedure accelerate (art. 28 bis d. L.vo n. 25/2008); trattasi di questione in ogni caso rilevabile d'ufficio (Cfr. Cass. n. 6745/2021[1]; in tal senso, anche S.U. 11399/2024 § 34), peraltro anche a prescindere dall'eccezione eventualmente sollevata sul punto dalla parte ricorrente.

Tale verifica non può che prendere le mosse dalla valutazione del momento in cui è stata formalizzata la domanda di protezione internazionale mediante la compilazione del modello C3 o addirittura al **momento antecedente**, quando viene **manifestata la volontà di formalizzare la domanda** di protezione internazionale ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. a, del d. lgs. n. 142/2015 (cfr. Corte di cassazione, 17 settembre 2020 n. 21910, secondo la quale il cittadino straniero

PDF Eraser Free
deve essere considerato "richiedente protezione internazionale" nel momento in cui manifesta in qualsiasi modo la volontà di chiedere protezione, come stabilito dalla normativa interna ed europea. Si veda altresì Tribunale di Firenze, ordinanza del 31.1.2024).
Invero, e salvo prova contraria il cui onere grava sulla Commissione territoriale che ha la disponibilità dei termini procedurali, i termini della procedura accelerata (art. 28 bis comma 1 D. L.vo n. 25/2008) si concretizzano nella trasmissione – a cura della Questura – della "documentazione necessaria" alla Commissione territoriale che "adotta la decisione entro cinque giorni".
Milita in tal senso quanto indicato dalla circolare della Commissione nazionale di asilo del 14.2.2024 sulle procedure accelerate e sulle indicazioni operative fornite alle commissioni territoriali: dal momento della registrazione della domanda si genera un fascicolo telematico che viene condiviso con la Commissione territoriale, tramite il sistema Vestanet. Il tema, dunque, si sposta sulla comprensione delle modalità e soprattutto dei tempi nei quali i dati raccolti tramite la compilazione del modello C3 (cartaceo) vengono inseriti nel sistema Vestanet e condivisi con la Commissione; trattasi di elementi che sono in possesso esclusivo della pubblica amministrazione.
Dalla data in calce al modello C3 (o, ancor prima, dal momento – comprovato documentalmente – della manifestazione di volontà di formalizzare la richiesta di protezione internazionale)[2] è possibile effettuare un calcolo sui tempi della procedura accelerata.
§ Nel caso in esame, come evidenziato dalla difesa, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale è stata è stata manifestata il **3/3/2025** tramite la richiesta di appuntamento (presso la competente Questura) da parte del ricorrente attraverso il portale Prenotafacile (doc. 3 da cui risulta la prenotazione del Servizio presso la Questura di Milano, ufficio Immigrazione distaccamento), l'appuntamento è stato fissato per il giorno **11/4/2025** e la Commissione Territoriale ha emesso la propria decisione il **16/4/2025**, ossia circa un mese e mezzo dopo la manifestazione di volontà di presentare la domanda di asilo (doc. 3).
Il superamento dei termini è conclamato, sia nel caso che la Questura abbia trasmesso la domanda alla Commissione Territoriale "*senza ritardo*" (avendo in tal caso evidentemente ritardato la Commissione nell'emettere la pronuncia), sia nel caso che la Commissione abbia deciso nei termini di cui alla citata disciplina normativa, successivi alla ricezione della domanda (dipendendo allora il ritardo dalla Questura).

[2] Diversamente opinando, ove cioè si ritenesse che il lasso temporale tra la manifestazione della volontà di presentare la domanda di asilo (momento che determina l'assunzione, da parte della persona, della qualifica di richiedente asilo) e la formalizzazione della stessa fosse un aspetto procedurale estraneo alla procedura accelerata, si determinerebbe un vulnus alla ratio sottesa alla disciplina delle procedure accelerate, quali eccezioni alla generale regola della procedura ordinaria, in quanto la loro adozione determina una contrazione delle garanzie processuali del richiedente asilo (termini per impugnare più brevi ed assenza di effetto sospensivo automatico derivante dal deposito del ricorso). A ciò si aggiunga che se dal calcolo dei termini della procedura accelerata (i.e. quelli previsti dall'art. 26 d. lgs. n. 25/2008 e quelli di cui all'art. 28 bis d. lgs. n. 25/2008) fossero esclusi quelli previsti dall'art. 26 d. lgs. n. 25/2008, si lascerebbe alla discrezionalità amministrativa la prosecuzione del procedimento – avviato manifestando la volontà di presentare la domanda di asilo – in assenza di alcuna conseguenza per la violazione dei termini ivi indicati. (cfr. Corte d'Appello di Milano, Sez. V Civile, ord. 31.7.2025).

PDF Eraser Free
Ne consegue che, come affermato dalla Suprema Corte, la procedura in questione non può essere equiparata a quelle accelerate, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 35 bis comma 3 D. Lgs. 25/2008, "*la proposizione del ricorso*" avverso la decisione della Commissione Territoriale "*sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato*".

Va dunque dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza, in quanto la sospensione richiesta è stabilita ex lege.

P. Q. M.

dichiara

che il decreto del 16/4/2025, notificato il 24/4/2025 con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale di Milano ha deciso di rigettare per manifesta infondatezza la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da , nato a (Egitto) il , **CUI** , è sospeso *ex lege.*

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026.
Il giudice rel.
dott.ssa Elena Masetti Zannini

Il Presidente
Dott.ssa Manuela Comodi